— ORIGINALE —

Tribunale di Rimini
Ministero della Giustizia

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Unione di Comuni Valmarecchia

Comune di Rimini

Comune di Bellaria Igea Marina

DISTRETTO RICCIONE

Comuni di: Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in M., Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Morciano, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo, Montefiore Conca, Sassofeltrio

M_DG
TRIBUNALE DI RIMINI
09901402202
N° 2099-E
6 NOV 2023

UOR	CC	RUO
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	

Protocollo aggiornato ottobre 2023

In materia di incarichi ai Servizi Sociali conferiti dal Tribunale Civiledi Rimini tra Tribunale di Rimini, Ordine degli Avvocati di Rimini, Azienda USL della Romagna rete dei Servizi di Tutela Minori, Servizi Sociali territoriali, Comune di Rimini, Comune di Riccione e Associazioni Forensi.

OSSERVATORIO MATRIMONIALISTI RIMINESI

CCR UNCC
CAMERA CIVILE RIMINI
ADERENTE ALL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

AVVOCATISOLIDALI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

INDICE

art. 1) Ambito di applicazione

art. 2) Quadro normativo di riferimento

art. 3) Le figure professionali coinvolte

art. 4) Incarico ai Servizi sociali e le tipologie di mandato

art. 5) Trasmissione degli atti ai servizi sociali

art. 6) Le relazioni e il loro invio alle parti

art. 7) Il divieto di inviare atti comunicazioni e missive ai servizi sociali extra processum

art. 8) La partecipazione dell'avvocato nelle ipotesi di incarico ai Servizi sociali

art. 9) Intenti

art. 10) Verifiche

AMBITO DI APPLICAZIONE

(art. 1)

Il presente Protocollo aggiornato si applica a tutti i procedimenti in materia di disciplina dell'affidamento di prole minorenne nei quali l'Autorità Giudiziaria Ordinaria conferisca incarico ai Servizi Sociali.

Lo scopo del presente Protocollo è quello di offrire agli operatori ed esperti, chiamati ad occuparsi del nucleo familiare nei casi di frattura del rapporto di coppia, linee guida di carattere concettuale e metodologico, affinché sia garantita la tutela psicofisica dei soggetti coinvolti ed il loro benessere.

Tali riferimenti hanno altresì lo scopo di agevolare il lavoro di approccio, trattazione, valutazione e scelta di provvedimenti idonei nell'ottica di tutelarei diritti dei minorenni riconosciuti dalla legge.

Dal confronto tra le varie professionalità che si misurano quotidianamente con il conflitto familiare (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, pediatri, neuropsichiatri infantili, psichiatri, ecc.), sia pure da diverse prospettive, è emersa l'esigenza comune di individuare strumenti condivisi per dare ai soggetti coinvolti risposte o soluzioni che consentano di superare la fase del conflitto e raggiungere un nuovo equilibrio di vita.

Scopo del protocollo è quindi quello di promuovere buone prassi, fattiva collaborazione, iter proficui, percorsi virtuosi e regole condivise, nel rispetto di competenze, spazi e ruoli istituzionali di intervento chiari e definiti.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

(art. 2)

La legislazione nazionale ed internazionale si è evoluta nel senso del pienoriconoscimento del diritto dei componenti del nucleo familiare.

Le normative e le leggi di riferimento del presente Protocollo sonoprincipalmente le seguenti:

- *Convenzione Internazionale di New York del 1989 (ratificata in Italia con L. 176/1991) e Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata in Italia con f-.77/2003);*
- *art. 111 Cost. sul giusto processo e, quindi, del necessario contraddittorio fra le parti dinanzi ad un giudice che sia terzo ed imparziale anche nei processi civili;*
- *artt. 2, 29, 30, 31, Cost., che riguardano i principi ispiratori della legislazione familiare;*
- *Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942. n. 262) e successive modifiche;*
- *Codice di Procedura Civile (Regio Decreto 28 ottobre l 940, n. 1443) e successive modifiche;*
- *L. 898/1970, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio e succ. modifiche;*
- *L. 405/1975, sull'istituzione dei consultori familiari, che prevede la collaborazione con gli Organi giudiziari nei riguardi della famiglia e della problematica minorile;*
- *D.P.R. 616/1977, trasferimento di competenze relative ai minorenni dallo Stato alle Regioni*

- *L. 4 marzo 1983 n. 184 disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e successive modifiche;*
- *L. Quadro 328/2000, realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali;*
- *D.P.C.M. 29.11.2001, istituzione del1'arca di integrazione socio-sanitaria e L.E.A;*
- *L. R. 20/2005, sul sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia;*
- *L. 54/2006, legge sull'affidamento condiviso;*
- *L. 219/2012 disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*
- *D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*
- *D.G.R. 1102/2014*
- *D.G.R. 365/2017*
- *D.P.C.M. 12/01/2017 nuovi L.E.A. legge 206/2021*
- *Codice Deontologico Forense*
- *Codice Deontologico Assistenti Sociali*
- *Codice Deontologico Psicologi*
- *Codice Deontologico dei Medici*
- *D.Lgs. 149/2022 attuativo della L. 134/2021 (c.d. Legge Cartabia)*

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

(art. 3)

Questo Protocollo si rivolge ai Magistrati, ai Cancellieri del Tribunale di Rimini, agli Avvocati nonché alla rete dei Servizi di Area Minori del territorio della provincia di Rimini.

I soggetti di cui sopra si impegnano a rispettare le linee guida contenute nel presente Protocollo.

Il Giudice si impegna a garantire un procedimento che tuteli i diritti dei minori nell'ambito della famiglia con riguardo alle capacità affettive, educative e relazionali di tutti i soggetti coinvolti, con formule rispettose del diritto alla difesa e al contraddittorio.

Gli Avvocati garantiranno il rispetto delle linee del presente Protocollo, informando i propri assistiti dei loro diritti ed obblighi, favorendo, in collaborazione con le altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise, nel rispetto del mandato difensivo.

Gli Operatori dei Servizi Sociali, in ossequio alla normativa vigente, nell'ambito della loro attività professionale nonché del mandato giudiziario ricevuto, forniranno il necessario supporto alla realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo.

Si ritiene che la conoscenza reciproca delle specificità professionali dei contesti organizzativi e delle rispettive norme deontologiche, non possa che favorire un miglior esito rispetto agli obiettivi ed alle finalità del presente Protocollo.

INCARICO AI SERVIZ I SOCIALI E LE TIPOLOGIE DI MANDATO

(art. 4)

Il Giudice, allorquando lo ritenga necessario, assegna ai Servizi Sociali territoriali un mandato specifico e dettagliato delimitandone l'ambito di intervento e, nel caso in cui disponga l'affido ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/1983, indicando espressamente i compiti assegnati.

Il mandato potrà avere ad oggetto:

A) indagine conoscitiva o ricognizione: si tratta di una prima indagine conoscitiva diretta a fornire elementi sulla situazione familiare e sulle condizioni di vita del minore coinvolto dal procedimento: l'incarico viene affidato dal Giudice e si svolge, compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio, in tempi rapidi, calibrati sull'urgenza delle singole situazioni;

B) indagine psico-sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare: fornisce un quadro dettagliato della situazione del nucleo familiare, delle condizioni di vita del minore e delle eventuali condotte pregiudizievoli poste in essere dai componenti del nucleo; in questa fase, il Servizio esegue anche una valutazione in ordine alle competenzegenitoriali delle parti nei procedimenti che coinvolgano i minori;

C) attività volta all'attuazione dei provvedimenti resi dal giudice: l'incarico viene conferito al fine di mantenere costante il monitoraggio sul nucleo familiare e sul rispetto delle statuizioni emesse con il provvedimento conclusivo, con invio di relazioni all'autorità competente. Nell'ambito dei procedimenti in cui il Servizio Sociale viene incaricato di disciplinare gli incontri, ove non disturbanti, tra il minore e il genitore che sia stato allontanato dal nucleo familiare; in questa fase, il Servizio cura anche la realizzazione di visite protette con il minore, evitando ogni contatto tra i genitori di cui uno sia statodestinatario dell'ordine di protezione, offre supporto alla genitorialità e/o ai minori.

All'atto del conferimento del mandato il Giudice indicherà al Servizio un programma di lavoro in cui dovranno essere enunciati modi, tempi e finalità di svolgimento del mandato conferendo al Servizio un termine per relazionare non inferiore a 4 mesi; salvo situazioni di urgenza che richiedano una trattazione prioritaria.

Tale incarico sarà ritenuto cessato secondo le indicazioni del mandato e, comunque, in ogni caso con la pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio. A tal fine verrà notificato il provvedimento conclusivo al Servizio anche quando non sono più previsti incarichi per il Servizio stesso, affinché sia informato sull'esito del procedimento e possa eventualmente procedere alla chiusura della presa in carico.

L'incarico potrà proseguire solo ove il provvedimento contempli una *prorogatio* per l'espletamento della quale i Servizi sociali agiranno secondo le indicazioni del Giudice.

In ogni caso il Giudice, nel provvedimento conclusivo del giudizio, laddove ritenuto, detterà le disposizioni per individuare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori.

Qualora il mandato del Servizio prosegua oltre la pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, nei casi in cui emergano situazioni di rilievo,il Servizio potrà segnalare al Giudice competente, cui compete la vigilanza, sulla corretta esecuzione delle prescrizioni impartite dal provvedimento definitivo, la necessità di modifiche delle disposizioni vigenti.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AI SERVIZI SOCIALI

(art. 5)

Il presente protocollo prevede che in ogni procedimento relativo ai minorenni per il quale sia opportuno conferire un incarico ai Servizi Sociali, gli operatori del Servizio accederanno, previa autorizzazione del Giudice, agli atti e ai documenti facenti parte del fascicolo di causa al fine di consentire una visione e una valutazione più completa, approfondita, esaustiva e partecipata dei casi trattati.

LE RELAZIONI E IL LORO INVIO ALLE PA RTI

(art. 6)

I Servizi Sociali, nel rispetto dell'art. 473 *bis* 27 c.p.c,, invieranno contestualmente al Tribunale e agli Avvocati delle parti costituite, via posta elettronica, tutte le relazioni redatte a seguito del mandato ricevuto.

Nelle relazioni, in conformità al disposto dell'art. 473 *bis*,27, c.p.c., dovranno essere *"tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione".*

Il deposito dei predetti elaborati dovrà avvenire di regola dieci giorni prima della data fissata per l'udienza successiva.

Qualora non sia possibile rispettare detto termine, il Giudice valuterà l'opportunità di differire d'ufficio l'udienza già calendarizzata.

IL DIVIETO DI INVIARE ATTI, COMUNICAZIONI E MISSIVE AI SERVIZI SOCIALI EXTRA PROCESSUM

(art. 7)

É fatto divieto assoluto alle parti, ad eccezione del curatore speciale del minore, di inviare memorie, comunicazioni o missive, acquisite o meno al fascicolo processuale, agli operatori incaricati dai Servizi Sociali, se non previa autorizzazione del Giudice.

I Servizi Sociali, pertanto, non dovranno tenere in alcun conto tali eventuali scritti, frutto di produzione non autorizzata, ai fini dell'incarico processuale edella propria valutazione.

Sono fatte salve le comunicazioni/interlocuzioni richieste o sollecitate espressamente dal Servizio al difensore di una o di entrambe le Parti; in tal caso la comunicazione/risposta al Servizio dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al difensore della controparte.

LA PARTECIPAZIONE DELL'AVVOCATO NELLE IPOTESI DI INCARICO AI SERVIZ I SOCIALI

(art. 8)

Al fine di favorire il fattivo espletamento dei reciproci incarichi, si conviene che il difensore o un suo sostituto munito di delega, abbia diritto di partecipare unitamente all'assistito alla prima convocazione di svolgimento del mandato nell'ottica di collaborare insieme ai Servizi e per condividere con il suo assistito la conoscenza del suo percorso di presa in carico del Servizio.

A tal fine i Servizi stessi, allorquando inviteranno il genitore del minore al primo colloquio, lo informeranno che in tale sede potrà essere accompagnato dal legale.

Potrà essere concordata la partecipazione del legale anche nelle fasi intermedie e finali dell'espletando mandato ad eccezione degli incontri che il Servizio svolgerà alla sola presenza del minore e dei colloqui valutativi e di supporto alla genitorialità.

INTENTI

(art. 9)

Le parti si adopereranno a sostenere iniziative istituzionali al fine di diffonderele soluzioni adottate con il presente Protocollo, anche in altri ambiti pubblici.

Si auspica la realizzazione di altri progetti strategici che potranno essereinseriti e definiti in successivi atti integrativi del presente Protocollo.

VERIFICHE

(art. 10)

Il presente protocollo non ha scadenza e verrà applicato dal momento della sottoscrizione degli Enti promotori, il Tribunale di Rimini, 1'Ordine degli Avvocati di Rimini, la Camera Civile di Rimini, l'Osservatorio dei Matrimonialisti Riminesi, gli Avvocati Solidali, il Comune di Rimini e il Comune di Riccione, Enti capofila dei Servizi Sociali Territoriali, l'AUSL Romagna ambito di Rimini.

I soggetti promotori si impegnano ad individuare in tempi brevi indicatori di processo e di esito che consentano il monitoraggio del Protocollo secondo un metodo prestabilito.

Si impegnano a procedere a periodiche verifiche di attualità ed efficacia del presente Protocollo, con incontri operativi di confronto da tenersi annualmente, salvo urgenze.

Eventuali integrazioni o modifiche verranno comunque decise e deliberate formalmente dai soggetti sottoscrittori.

Letto, approvato e sottoscritto

SOGGETTI FIRMATARI	LEGALE RAPPRESENTANTE NOME E COGNOME	FIRMA
Tribunale di Rimini	Il Presidente Dr. Francesca Miconi	
Ordine degli Avvocati	Avv. ROBERTO BRANCALEONI (Presidente)	
Camera Civile di Rimini	IL PRESIDENTE Avv. RICCARDO BELLI	
Osservatorio dei Matrimonialisti Riminesi	LA PRESIDENTE AVV. LUCIA VARLIERO	
Avvocati Solidali	PRESIDENTE MARIA PIA AMADUZZI	
Comune di Rimini (ente capofila Distretto Rimini)	DIRIGENTE PROT. SOCIALE MASSIMILIANO ALESSANDRINI	
Comune di Riccione (ente capofila Distretto Riccione)	LAURA ROSSI	
Ausl Romagna	ANDREA TULLINI DIRETTORE U.O. NPIA ISS TUTMIN	
Dirigente Cancelleria Tribunale di Rimini		